CAMERA DEI DEPUTATI N. 2965

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62

Presentata il 12 giugno 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge interviene sulla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, al fine di sostenere e promuovere il sistema delle case famiglia protette come modello alternativo alle soluzioni detentive di madri e bambini, compresa la detenzione negli istituti a custodia attenuata per detenute madri.

L'intervento normativo mantiene immutato l'impianto della citata riforma del 2011, che ha introdotto un modello innovativo di protezione del rapporto genitore-figlio, con l'obiettivo primario di garantire il superiore interesse del minore, quale criterio preminente, tutelandone lo sviluppo psicofisico, la continuità delle relazioni affettive e il diritto a vivere in un ambiente diverso da quello penitenziario, in conformità ai princìpi sanciti dagli articoli 3, 6 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Detta riforma si inserisce, inoltre, nel più ampio quadro degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di tutela dell'infanzia. Le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle donne detenute e le misure non detentive per le donne autrici di reati, note come « Regole di Bangkok », e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa promuovono il ricorso prioritario a misure non detentive per le madri con figli piccoli e la creazione di strutture alternative al carcere idonee a garantire un ambiente adeguato alla crescita del bambino, sicuro e rispettoso dei diritti fondamentali.

Accanto alla tutela dei diritti dei minori, la presente proposta di legge persegue la

finalità di sostenere la genitorialità fragile, riconoscendo la particolare vulnerabilità delle madri detenute e la necessità di accompagnarle in percorsi di autonomia, responsabilizzazione e cura. In tale prospettiva, viene valorizzato il ruolo dei servizi territoriali e delle reti sociali nel promuovere la loro inclusione sociale e lavorativa, elementi essenziali per prevenire la recidiva, i fenomeni di marginalità sociale e le interruzioni traumatiche del legame genitore-figlio.

Dall'entrata in vigore della citata legge n. 62 del 2011 fino a oggi, la diffusione delle case famiglia protette risulta ancora limitata e disomogenea nel territorio nazionale.

L'intervento normativo intende superare le criticità emerse nella fase applicativa, quali l'assenza di un obbligo per il Ministero della giustizia di stipulare convenzioni con gli enti locali ai fini dell'individuazione delle strutture idonee; il mancato aggiornamento e l'integrazione dei criteri nazionali delle case famiglia protette di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro della giustizia, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero; la carenza di dati sistematici sul funzionamento delle suddette strutture e sugli esiti dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa delle detenute ospitate; la necessità di individuare risorse finanziarie dedicate.

La presente proposta di legge interviene, dunque, su tali profili al fine di rafforzare una *governance* multilivello, di aggiornare e integrare i criteri organizzativi e gestionali delle case famiglia protette, rispetto a quelli stabiliti dal citato decreto del Ministro della giustizia e di assicurare un quadro stabile di monitoraggio e di finanziamento.

La presente proposta di legge consta di un unico articolo.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, prevedendo che il Ministro della giustizia stipula convenzioni con gli enti locali per l'individuazione delle strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette e che gli enti locali sono chiamati a riconvertire prioritariamente gli immobili di proprietà pubblica, utilizzando le risorse disponibili.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 2), introduce i commi aggiuntivi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies* del medesimo articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62. Nel dettaglio, il comma 2-*bis* attribuisce ai comuni nei quali sono presenti case famiglia protette il compito di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, la presa in carico multidisciplinare delle detenute madri e dei figli minori nonché di adottare gli interventi necessari per favorire il loro reinserimento sociale e lavorativo al termine della pena, attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali. Si prevede, pertanto, che l'ufficio di esecuzione penale esterna competente elabora, nell'ambito del programma di trattamento di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, un piano individuale di reinserimento lavorativo in collaborazione con i centri per l'impiego e gli enti accreditati; il comma 2-*ter* prevede un modello di *governance* territoriale integrata, coinvolgendo le regioni e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze. Il raccordo riguarda i servizi territoriali sociosanitari e la rete integrata di sostegno ai minori e alla genitorialità, al fine di assicurare uniformità territoriale, continuità assistenziale e percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa; il comma 2-*quater* demanda a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, l'aggiornamento e l'integrazione dei criteri organizzativi e gestionali delle case famiglia protette di cui al citato decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013 nonché la definizione degli strumenti di valutazione della qualità degli interventi e degli esiti dei percorsi di inclusione; il comma 2-*quinquies* prevede, da parte del Ministero della giustizia, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la raccolta sistematica dei dati e la trasmissione di una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione delle misure, sulla loro efficacia sociale ed educativa e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, infine, introduce il comma aggiuntivo 1-*bis* dell'articolo 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62, prevedendo che agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette si provvede mediante le risorse disponibili della cassa delle ammende, garantendo così una fonte di finanziamento stabile e coerente con le finalità rieducative e sociali dell'istituto.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 21 aprile 2011, n. 62)

1. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine, gli enti locali procedono prioritariamente alla riconversione e all'utilizzo degli immobili di proprietà pubblica idonei, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente »;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis*. I comuni ove sono presenti case famiglia protette assicurano la presa in carico multidisciplinare delle detenute madri e dei figli minori e adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale e lavorativo delle donne che hanno espiato la pena detentiva, avvalendosi, a tal fine, dei servizi sociali territoriali. Per ciascuna detenuta madre ammessa in una casa famiglia protetta, l'ufficio di esecuzione penale esterna competente elabora, nell'ambito del programma di trattamento di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, un piano individuale di reinserimento lavorativo in collaborazione con i centri per l'impiego e gli enti accreditati.

2-ter. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano una *governance* territoriale integrata, finalizzata al coordinamento della rete dei servizi sociali, sociosanitari, sanitari ed educativi territoriali, compresi i servizi competenti per la tutela della salute

e del benessere delle donne e dei minori, tra cui i consultori familiari e i servizi di neuropsichiatria infantile, nonché al raccordo con i consigli di aiuto sociale di cui agli articoli 74, 75 e 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di garantire uniformità territoriale, continuità assistenziale e percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa.

2-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornati e integrati i criteri organizzativi e gestionali delle case famiglia protette di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro della giustizia, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero, con particolare riferimento ai requisiti del personale delle strutture e al raccordo con i servizi territoriali, e sono altresì stabiliti gli strumenti di valutazione della qualità degli interventi e degli esiti dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

2-quinquies. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla raccolta sistematica dei dati relativi al funzionamento delle case famiglia protette, ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa attivati e agli esiti degli interventi adottati nonché trasmette una relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione delle misure previste dal presente articolo, sulla loro efficacia sociale ed educativa e sul rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni »;

b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle case famiglia protette di cui all'articolo 4 della presente legge, pari a 1 milione di euro, si provvede a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0202450